

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 1/34

OGGETTO: Approvazione Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 43/2013	Prot. n. 7592	UOR: UFFICIO ALTA FORMAZIONE, POST LAUREA, PERGAMENE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO			X	
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Si sottopone ad approvazione del Senato Accademico il Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 febbraio 2013. In data 8 febbraio 2013 è stato emanato il Decreto Ministeriale n.94 relativo al "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

Nell'articolato proposto si tiene conto di tutto ciò. Nel testo in allegato le parti da eliminare sono barrate, le parti da integrare sono in grassetto e sono state riportate le osservazioni pervenute dai Dipartimenti.

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO**

Titolo I – Principi generali dei Corsi di dottorato di ricerca

Art.1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (d'ora in avanti Università). **E' adottato in conformità alle seguenti norme:**

1) art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art.1, comma 1 lettera c), del Decreto legge 9 maggio 2003 n.105, convertito nella legge 11 luglio 2003 n.170 per i corsi in fase di svolgimento;

2) articolo 2, comma 2, lettere f) e h), articolo 5, comma 5, articolo 18, comma 5, articolo 19, comma 2, articolo 22, commi 2, 3 e 5, articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del regolamento attuativo Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 94;

3) Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente ricono-

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 2/34

sciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.”

2. Sulla base dell'art. 17 del Decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 262, dei pronunciamenti del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU) e dei Ministri dell'Istruzione europei, l'Università istituisce le Scuole di dottorato di ricerca **con attribuzione alle stesse di compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni**. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 2 - Obiettivo dei Corsi

1. I Corsi sono finalizzati alla formazione del Dottore di ricerca. Le attività di formazione alla ricerca che comprendono anche forme di didattica strutturata ed eventuali periodi di studio all'estero e stages presso soggetti pubblici e privati sono finalizzate all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione e ricoprire ruoli di alta responsabilità in strutture pubbliche e private, sia nazionali che internazionali attraverso un percorso di ricerca programmato nell'Università e realizzato nell'Università o in strutture con essa convenzionate, comunque sotto la responsabilità dell'Università **contribuendo alla realizzazione dello spazio Europeo dell'alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca**.

Art. 3 –~~Convenzione con enti~~ Attivazione corsi con istituzioni e imprese

1. I Corsi sono istituiti dall'Università **ai sensi dell'art. 5** anche mediante consorzi con atenei italiani o stranieri e convenzioni con soggetti pubblici e privati ~~in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.~~

2. **(Dottorato in convenzione con istituzioni estere). Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.**

3. **(Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione)** Le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. Le convenzioni finalizzate ad attivare corsi di dottorato stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 3/34

4. Per i dottorati attivati in convenzione con imprese si possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

— In caso di adesione a consorzi vige il regolamento dell'ateneo sede amministrativa.

5. In caso di Corsi istituiti sulla base di convenzioni, di cui all'art. 1, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i soggetti convenzionati anche in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Le convenzioni devono comunque prevedere:

— a) che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Università, fermo restando che al tutor, designato ai sensi dell'articolo 11, possa essere affiancato un tutor esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo o presso l'Università;

— b) che il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria della borsa di studio coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 12, rendendo eventualmente disponibili anche strutture adeguate allo svolgimento dell'attività di ricerca;

— c) che eventuali diritti di proprietà industriale e di autore, nonché gli impegni alla riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.

6. Gli impegni finanziari degli enti esterni debbono essere preventivamente comunicati in fase istitutiva e in fase di rinnovo del Corso tramite lettera a firma dei legali rappresentanti.

Titolo II - Attivazione e disciplina dei Corsi

Art. 4 – Istituzione, rinnovo e disciplina

1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.

2. Le proposte di istituzione ^[c¹] e ^[c²] rinnovo dei Corsi sono presentate, entro il termine stabilito ogni anno dal Senato Accademico, dalle Scuole di Dottorato istituite utilizzando lo schema redatto dagli uffici ^[c³] competenti. I Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università sono istituiti con Decreto del Rettore.

Art. 5 - Requisiti d'idoneità per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

— I Corsi sono proposti sulla base dei seguenti requisiti di idoneità:

— a) numero di ammessi a ciascun Corso non inferiore a tre dei quali almeno due con godimento di una borsa di studio;

— b) tematiche scientifiche sufficientemente ampie e con riferimento al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori;

— c) composizione del Collegio dei docenti come previsto nel successivo articolo 7;

— d) presenza di un Coordinatore responsabile della organizzazione del Corso;

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 4/34

~~e) disponibilità di risorse nonché di specifiche strutture operative e scientifiche per il Corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi anche esterne all'ateneo;~~

~~g) programmazione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e privati anche stranieri.~~

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

- a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori [^{c4}], appartenenti [^{c5}] ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati da istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
- b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
- d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti [^{c6}] per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi del comma precedente e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico [^{c7}] e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

2. Nell'ambito delle convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 5/34

finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato.

3. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 3,

4. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

5. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi tra università di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione anche di Paesi diversi, salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

6. L'accREDITamento dei corsi è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti. L'attività di verifica è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo dal Nucleo di Valutazione.

7. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accREDITamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca, va sospesa con effetto immediato l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.

Art.6 Valutazione requisiti d'idoneità

1. La valutazione dei requisiti d'idoneità dei Corsi è effettuata dal Nucleo di Valutazione al momento dell'istituzione.

1. Ogni anno il Nucleo di Valutazione redige, tramite apposite rilevazioni, una relazione circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati, valuta ^[C8] la ^[C9] permanenza dei requisiti di idoneità dei corsi e la rispondenza degli stessi agli obiettivi formativi. La relazione tiene altresì conto delle valutazioni espresse dai dottorandi.

La relazione tiene altresì conto delle valutazioni espresse dai dottorandi. La relazione del Nucleo, accompagnata dalle considerazioni del Senato Accademico, è trasmessa dal Rettore al competente Ministero, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 del Decreto ministeriale n.224/1999 per le finalità ivi previste.

~~Il Consiglio di Amministrazione stanziava su apposite voci di bilancio, nella misura definita nel quadro della programmazione annuale su proposta del Senato Accademico, le risorse per il funzionamento dei corsi di dottorato e per il finanziamento delle borse di studio di frequenza al dottorato stesso di cui all'art. 12. Gli oneri per il finanziamento di borse di studio di frequenza al dottorato possono essere coperti con risorse messe a disposizione dalla struttura o delle strutture di ricerca interessate, o mediante convenzione con altri Atenei o con soggetti esterni previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.~~

Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Corso:

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 6/34

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore.

~~Il Collegio dei docenti di ciascun Corso, salvo quanto previsto dall'art. 14, è composto: da professori di prima e seconda fascia e da ricercatori universitari inquadrati nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Corso stesso. Compongono il Collegio almeno sedici tra professori e ricercatori, con documentata produzione scientifica di livello internazionale nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del Corso. La maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori dell'Università.~~

~~Nel caso di Corsi istituiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, la composizione del Collegio dei docenti può essere integrata con rappresentanti dei soggetti pubblici e privati nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori dell'Università.~~

~~Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del Corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.~~

~~Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei docenti.~~

~~Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza.~~

~~E' fatta salva la possibilità di svolgere insegnamenti presso Corsi di dottorato di altri atenei, previa autorizzazione del Rettore.~~

2. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Ai fini della partecipazione al Collegio dei Docenti ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

3. La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti dovrà essere indirizzata al Coordinatore del Dottorato di ricerca, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio di altri dottorati sul territorio nazionale. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ad altro Ateneo la domanda deve essere corredata anche dal nulla osta del proprio Ateneo. Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione e verificata la produzione di ricerca di livello internazionale, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, verificata la pertinenza dell'attività di ricerca con le tematiche del Dottorato di ricerca, decide sull'ammissione del richiedente al Collegio di dottorato.

4. Nel caso di Corsi istituiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, la composizione del Collegio dei docenti può essere integrata con rappresentanti dei soggetti pubblici e privati nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggio-

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 7/34

ranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori dell'Università.

5. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del Corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.

6. Il Collegio dei docenti **svolge le seguenti attività:**

a) propone le attività didattiche e scientifiche del corso;

b) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;

c) attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica e tutoriale certificata svolta per il Corso, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge n. 240 30 dicembre 2010.

d) nel corso del primo anno designa per ciascun dottorando un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, con il compito di seguire ed orientare nell'attività di ricerca il dottorando; il tutor informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. **In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa.**

e) **entro il 15 settembre** di ciascun anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dell'esclusione dal proseguimento del corso;

f) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;

g) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa secondo le modalità riportate all'art. 13 del presente regolamento;

h) delibera la nomina del Coordinatore;

i) in caso di dimissioni o impossibilità del Coordinatore del corso delibera la nomina del nuovo.

7. L'elezione del Coordinatore è indetta dal decano del Collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei docenti del Dottorato. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari e associati del Collegio dei docenti.

8. La nomina avviene su designazione della maggioranza assoluta dei presenti tra i componenti del Collegio entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico. In caso di parità di voti è designato il componente con maggiore anzianità di ruolo, a parità di anzianità di ruolo il componente con maggiore anzianità anagrafica.

9. Le modifiche concernenti i componenti del Collegio dei docenti e il Coordinatore sono deliberate dal Collegio stesso e trovano applicazione immediata per tutti i cicli attivati.

10. Il Coordinatore del corso di dottorato che deve essere un professore di prima o in mancanza di seconda fascia a tempo pieno, è designato dal Collegio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica per un triennio e può essere confermato una sola volta.

Delibera n. 43/2013 del Senato Accademico del 19/03/2013

pag. 8/34

11. Il coordinatore del corso di dottorato convoca e presiede il Collegio dei docenti ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti.

12. Il Direttore del Dipartimento ^[c10] su ^[c11] indicazione del Coordinatore provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso di dottorato sui fondi ^[c12] a ciò destinati, previsti da un'apposita voce di bilancio della struttura di riferimento avvalendosi a questo fine della collaborazione degli addetti all'amministrazione della stessa.

Titolo III - Accesso e ammissione ai Corsi

Art. 8 - Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai Corsi istituiti dall'Università, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero **e da coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.**

2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di concorso del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

~~Sono inoltre ammessi con riserva al concorso coloro che conseguono il titolo di studio richiesto non oltre la data di svolgimento della prima prova del concorso.~~

3. Per ciascun Corso possono essere ammessi, in soprannumero, ^[c13] alla frequenza senza borsa risultati idonei nel concorso di ammissione al dottorato gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) titolari di assegno di ricerca, non più di due, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento cui fa riferimento l'assegno di collaborazione e a condizione che l'attività di collaborazione alla ricerca sia coerente con il programma del Corso di dottorato;

b) candidati non comunitari non soggiornanti in Italia;

c) laureati in università estere titolari di borse di studio di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;

c) dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Università di Urbino abbia stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato;

d) ~~assegnatari~~ **titolari** di contratti di apprendistato ^[c14] ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.167/2011

4. Il Collegio dei docenti determina il numero dei posti in soprannumero, comunque in misura non superiore a quello dei posti attivati.

Art. 9 - Procedura di selezione – Commissione giudicatrice

1. L'Università disciplina le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento nonché la pubblicità degli atti. Le procedure concorsuali per l'ammissione dovranno essere espletate entro il ~~45 ottobre~~ **30 settembre** di ogni anno.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 9/34

2. Il bando di ~~concorso~~ per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, **e la diffusione ai sensi del DM 94/2013 e dalla normativa specifica in materia** ~~compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al M.I.U.R. per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:~~

- a) il curriculum o i curricula del dottorato di ricerca;
- b) il numero complessivo dei posti disponibili;
- c) il numero e l'ammontare delle borse di studio disponibili e da conferire ai sensi dell'Art.11;
- d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi del medesimo Art. 11;
- e) le **date e le** modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- f) eventuali posti in soprannumero;
- g) tipologia dei titoli valutabili.

3. La valutazione comparativa per l'ammissione comprende la valutazione dei titoli e due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. La verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato è effettuata nella prova orale ed eventualmente anche nella prova scritta.

~~4. La data di svolgimento degli esami (scritta e orale) verrà pubblicata sul Portale di Ateneo almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle prove, e avrà valore di convocazione.~~

4. L'indicazione delle date delle prove nel bando di selezione ha valore di convocazione.

5. All'esame sono riservati complessivamente 80 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva dell'esame almeno 50/80. Alla prova scritta ed alla prova orale sono riservati fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20. Il punteggio dell'esame sarà integrato dalla valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20 punti.

6. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova scritta. Il punteggio finale è dato dalla somma, in ottantesimi, dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale, e dalla valutazione dei titoli.

7. Per la copertura di posti in soprannumero a cittadini non comunitari, non soggiornanti in Italia alla data di scadenza del bando, possono essere previste modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli e di un colloquio. Per i candidati valutati positivamente il colloquio sarà sostenuto a distanza utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via web (es: Skype, Adobe Connect).

8. Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice. La graduatoria di merito, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo ufficiale d'Ateneo e sul sito web.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 10/34

9. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso deve esprimere la propria accettazione entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti della **valutazione concorso**.

10. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il suddetto termine, comporta la decadenza dell'ammissione al corso. I posti rimasti vacanti vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro due mesi dall'inizio del corso.

Art. 10 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso. Il Collegio dei docenti provvede ad individuare anche due membri supplenti. Possono essere aggiunti non più di due esperti **esterni all'Ateneo**, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria ~~qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 3 del Regolamento presente.~~ **in caso di corsi attivati in convenzione con imprese.** La presidenza della commissione è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

2. Il Rettore attiva le procedure per la nomina delle commissioni appena emanato il bando di ~~concorso~~ di dottorato invitando i collegi dei docenti, tramite i loro coordinatori, a procedere alla designazione dei professori e ricercatori universitari di ruolo entro 15 giorni.

3. Non possono far parte della commissione per gli esami di ammissione a un corso di dottorato di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo precedente.

4. La commissione costituita ai sensi dei punti precedenti opera assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati. Essa avvia i propri lavori entro 30 giorni dalla data della notizia del decreto di nomina e li conclude nei 40 giorni successivi. I verbali relativi agli atti **della procedura di selezione concorso**, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso l'Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene dell'Università entro il termine sopra indicato. Agli atti della **selezione concorso** è assicurata idonea pubblicità ai sensi della Legge n. 241/1990.

5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

6. Nel caso di Corsi che prevedano curricula articolati con graduatorie di accesso distinte, possono essere previste più Commissioni.

Titolo IV - Svolgimento del Corso

Art. 11 - Organizzazione delle attività

1. ~~L'inizio delle attività didattiche dei Corsi decorre dal 1° novembre.~~ **L'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.**

2. I Corsi hanno una durata di **non inferiore a 3 anni**.

3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei docenti.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 11/34

4. Il Collegio dei docenti, per ogni ciclo di dottorato, definisce il Piano didattico che viene allegato alla proposta di attivazione o rinnovo dei Corsi di cui all'art. 4, comma 2. Il Piano didattico è redatto in accordo con le direttive fornite dal Comitato di coordinamento delle scuole di dottorato. Prevede le attività formative che si svolgeranno nel corso dei tre anni e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dai dottorandi. Tali attività, che possono essere organizzate anche in comune fra più Dottorati, devono comprendere formazione disciplinare e interdisciplinare, perfezionamento linguistico nella lingua inglese e in altre lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei docenti, perfezionamento informatico, formazione nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, nella valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Il Piano didattico deve comprendere la redazione, sotto la guida e la responsabilità del tutor, del progetto di ricerca individuale. Il Piano didattico potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali. ~~Il Piano didattico e dovrà prevedere un periodo dedicato alla redazione della tesi di dottorato.~~

~~3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita, comprensive di norma di una relazione scritta o di un colloquio.~~

~~4. Il Collegio dei docenti approva, nel rispetto di una opportuna programmazione delle attività, i progetti di ricerca che il dottorando intende sviluppare durante il Corso nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio su di un tema di ricerca specifico.~~

~~5. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno designa, sentito il dottorando stesso, un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, incaricato di seguire ed orientare la formazione di ciascun dottorando.~~

~~6. Il Collegio dei docenti attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica e tutoriale certificata svolta per il Corso, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.~~

Titolo V - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 12 - Contributi e borse di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

- a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e del 9 aprile 2001;
- b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) i dottorandi, titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli assegnatari di borsa

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 12/34

corrisposta dall'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;

- d) le borse di studio erogate dall'Università sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
- e) il numero di borse di studio conferite dall'Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;
- f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso. ~~Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.~~ **Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica;**
- h) il pagamento delle borse di studio viene effettuato in rate mensili posticipate;
- i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.
- l) A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa ^[c15] e ^[c16] nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.**

2. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata, con l'obbligo di restituzione della quota già percepita nell'anno di riferimento, qualora venga superato in tale anno il limite di reddito indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria di cui al precedente art.9, al primo dei dottorandi non borsisti. In tal caso non dovranno essere corrisposte dal borsista subentrante le rate del contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, dovute successivamente al suo subentro.

3. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo dei dottorandi non borsisti.

Delibera n. 43/2013 del Senato Accademico del 19/03/2013

pag. 13/34

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un Dipartimento non utilizzi tutte le borse assegnate, queste ritornano in economia dall'Amministrazione che le riutilizzerà per le medesime finalità.

5. Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali, purché non superino il tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

6. Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa, senza decadere dall'iscrizione al Corso. Detta rinuncia non comporta la restituzione dei ratei già percepiti, salvo che non sia motivata dal superamento del tetto di reddito.

7. La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento delle tasse di iscrizione dell'intero anno accademico.

Art. 13 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il dottorando è tenuto a seguire le attività previste per il suo curriculum formativo, e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.

2. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando, salvo il caso previsto dall'articolo 15.

3. Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti **una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti. Il Collegio dei docenti può decidere che la relazione debba essere integrata con una presentazione orale e, eventualmente, con un colloquio.** ~~una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti.~~

4. Sulla base **di quanto previsto dall'art. 13, comma 3**, il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo ovvero all'esame finale, nel caso di dottorandi iscritti all'ultimo anno di Corso; **la valutazione dopo il primo anno di corso riguarderà anche il progetto di ricerca redatto dal dottorando.**

5. Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, ove concessa.

6. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università.

7. I dottorandi possono svolgere previo nullaosta del Collegio dei docenti una limitata attività di supporto alla didattica anche retribuita, fino ad un massimo di 40 ore all'anno, che non deve in ogni caso compromettere la loro attività di formazione alla ricerca e che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

8. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 14/34

9. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri. Per periodi fino a sei mesi è richiesta l'autorizzazione preventiva del Coordinatore del Corso; per periodi superiori è necessaria la delibera preventiva da parte del Collegio dei docenti.

10. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Art. 14 - Incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, corsi di master o altri Corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi. Gli iscritti ai Corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera. **Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea gli iscritti alle Scuole di Specializzazione**

2. Il dottorando può avere impegni professionali o lavorativi purché gli consentano di garantire la presenza e la partecipazione alle attività del dottorato nella misura richiesta dai programmi del Corso e indicata dal Collegio dei docenti e solo se tali impegni non pregiudichino la qualità e l'indipendenza della sua attività scientifica. Il Collegio dei docenti valuta, con delibera motivata, che tali condizioni siano soddisfatte e, in caso negativo, può disporre la decadenza del dottorando, con perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove concessa.

3. Il proseguimento di un Corso di Dottorato è compatibile con la nomina nel ruolo di ricercatore universitario presso l'Università. Resta esclusa la partecipazione al Collegio dei Docenti, alla commissione giudicatrice di ammissione e alla Commissione giudicatrice dell'esame finale relativa al Dottorato cui si è iscritti.

Art. 15 - Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato è obbligatoria nei limiti di cui all'articolo 11.

2. Assenze superiori ai 30 giorni comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al Corso.

3. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato può essere sospesa su richiesta del dottorando:

- a) in caso di congedo parentale,
- b) di grave e documentata malattia
- c) di particolari situazioni familiari.

d) in caso di iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

In questi casi si mantengono i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.

4. La sospensione è accordata per un massimo di un anno, anche non consecutivo, nei casi b) e c). In caso di congedo parentale la sospensione di un anno è da intendersi per ogni evento. In caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione durante il periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento. Cessata la

Delibera n. 43/2013 del Senato Accademico del 19/03/2013

pag. 15/34

causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.

5. E' prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate e prolungate;
- c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 14;
- d) mancato superamento dell'esame finale per due volte consecutive.

6. Il Collegio dei docenti può, con delibera motivata, deliberare la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.

7. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore ed al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Titolo VI - Conseguimento del titolo

Art. 16 - Redazione della Tesi – Esame finale

1. Il titolo di Dottore di ricerca (~~D.R.~~ o **Ph.D.** ("**Dott.Ric.**" o "**Ph.D.**") è un titolo accademico e si consegue alla conclusione del Corso di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato).

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ~~e può essere redatta~~ **ovvero** in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. ~~e se richiesto dalle convenzioni stipulate nell'ambito di dottorati internazionali e co-tutela di tesi. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.~~

3. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

4. Entro il ~~31 ottobre~~ **30 settembre** i candidati che ne hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti, presentano, presso il competente ufficio dell'Amministrazione domanda di ammissione all'esame finale.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 16/34

Entro il **15 ottobre** il Collegio dei Docenti valuta le attività di ricerca svolte dai dottorandi nell'ultimo anno, e ammette o non ammette all'esame finale i candidati.

Entro il ~~30 novembre~~ **30 ottobre** i dottorandi ammessi all'esame finale debbono depositare presso l'amministrazione una copia cartacea e due copie su supporto ottico (DVD o CD-Rom) della tesi di dottorato.

5. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei termini previsti, il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti può, per una sola volta, prorogare di un anno il termine per la domanda di ammissione alla discussione finale. Al fine di ottenere la proroga il candidato deve presentare entro il ~~31 ottobre~~ **30 settembre** apposita domanda motivata al Collegio dei docenti il quale può accogliere o respingere la richiesta.

6. Salvo che l'interessato non abbia usufruito di un periodo di sospensione dalla frequenza e della erogazione della borsa di studio in godimento, con conseguente successivo recupero della parte residua della borsa, la proroga di cui sopra è incompatibile con l'erogazione della borsa di studio di dottorato.

7. In caso di proroga, fino al momento del superamento dell'esame finale gli interessati prolungano, previo adempimento degli obblighi richiesti in materia di contributi, come previsti per tali circostanze dal Consiglio di Amministrazione, il loro status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il prolungamento della loro attività di ricerca.

8. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda volta ovvero in caso di mancata presentazione della tesi al termine della proroga di un anno, il Rettore, con proprio decreto dichiara decaduto il dottorando.

9. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Art. 17 - Commissione giudicatrice

1. L'esame finale si svolge sulla base di un colloquio avente per tema la tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione appositamente nominata, la discussione è pubblica, al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata con distinzione o respinta. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.

2. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

3. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate ai candidati tramite le vie brevi. I candidati, non appena abbiano notizia dall'Amministrazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun componente una copia della tesi.

4. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso.

5. Due dei membri individuati non devono essere componenti del collegio stesso e devono appartenere ad Università anche straniera, non partecipanti al dottorato; almeno due membri della commissione devono essere professori di ruolo. Il Collegio dei docenti individua due membri supplenti.

6. Possono essere aggiunti non più di due esperti **esterni all'Ateneo**, anche stranieri, scelti ^[c17] nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniera.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 17/34

7. Non possono far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione giudicatrice del medesimo corso di dottorato per l'anno precedente.
8. Una volta costituita entro i termini indicati la commissione giudicatrice è tenuta a concludere improrogabilmente la propria valutazione entro i successivi due mesi.
9. Decorso detto termine senza che la commissione abbia concluso i propri lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
10. La presidenza della commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.
11. Nel caso di Dottorato comprendente curricula fortemente differenziati, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, ~~formate ai sensi del comma precedente~~, composte di docenti ed eventualmente di esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.
12. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
13. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. Le proposte di rilascio del titolo di Dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.
14. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Titolo VII – Internazionalizzazione – Co-tutela tesi

Art. 18 – Internazionalizzazione co-tutela tesi

1. Le proposte di istituzione di dottorati internazionali devono essere avanzate dalle Scuole di Dottorato, secondo le modalità e le procedure indicate al precedente art. 4 corredate da schema di convenzione da sottoscrivere con i partner e sono approvati dal Senato Accademico, nonché dal Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aspetti finanziari.
2. I programmi di co-tutela di tesi sono istituiti sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni partecipanti. Le proposte presentate dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca debbono essere approvate dal Senato Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione.
3. Un programma di co-tutela di tesi presuppone che un iscritto ad un corso di dottorato elabori la propria tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Urbino e di un docente dell'Università partner, conseguendo, per la stessa tesi, da ognuna delle due istituzioni universitarie, il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, ovvero un titolo doppio.
4. Il dottorando inserito in un programma di co-tutela deve iscriversi anche presso l'Università in accoglienza, senza contribuzioni aggiuntive, e deve aver garantita dalla propria Università la copertura assicurativa contro gli infortuni.
5. Egli è tenuto a svolgere la propria attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie, per periodi di norma equivalenti. L'Università di accoglienza è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendogli gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.

Delibera n. 43/2013 del Senato Accademico del 19/03/2013

pag. 18/34

6. Entrambi i relatori di tesi seguono le attività di ricerca del dottorando. Il giudizio positivo dei due relatori è condizione necessaria per l'ammissione del dottorando all'esame finale, che consiste nella discussione della tesi medesima davanti a una Commissione giudicatrice composta pariteticamente da docenti dei due paesi.

7. La proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il dottorato sono, di norma, assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascuna Università impegnata nella co-tutela, fatte salve specifiche disposizioni concordate dalle due istituzioni universitarie.

8. La co-tutela di tesi è di regola attuata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso. Eccezionalmente, qualora sussistano particolari motivazioni, la co-tutela può essere autorizzata a favore di dottorandi iscritti al secondo anno di corso. In questo caso, il Collegio dei docenti può concedere al dottorando la proroga di un anno per la discussione della tesi, qualora questo sia tenuto a prendere iscrizione al primo anno presso l'Università ospitante.

9. Il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dal dottorando in co-tutela di tesi, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.

10. Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di cotutela di tesi, il titolo viene rilasciato con menzione dell'Ateneo convenzionato.

TITOLO VIII - Norme finali

Art. 19 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.

2. Fatta salva l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato per i Corsi attivati precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento. ~~Gli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16 (escluso il comma 3), 17, 18 del presente regolamento si applicano anche ai Corsi attivati precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.~~

Legenda Commenti

^[c1] - DiGIUR: l'Istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Scuole sottrae ai dipartimenti la funzione di promozione e coordinamento dell'attività della didattica e della ricerca, inoltre il DM. 94 attribuisce alle Scuole di dottorato compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni e non di istituzione dei corsi.

^[c2] - DISCUM: si sottolinea che il DM. 94 attribuisce alle Scuole di dottorato compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni e non di istituzione dei corsi.

^[c3] - DiSBef propone nuova formulazione: dalle Scuole di dottorato istituite, utilizzando la modulistica opportunamente predisposta

^[c4] - DISB: si propone di indicare dei criteri selettivi qualora il numero dei candidati sia superiore al 25% richiesto.

-Autoregolamentazione Collegio docenti

^[c5] - DISCUM: i ricercatori a tempo determinato possono far parte del Collegio dei docenti ?

^[c6] - DISB su quali fondi di Dipartimento imputare la sostenibilità del Corso? da definire in fase di istituzione dei corsi

^[c7] - DISB: il costo del perfezionamento linguistico sarà a carico del corso? da definire in fase di istituzione dei corsi

^[c8] - DiSBef: il compito del Nucleo appare generico, si propone di valutare anche i prodotti dei dottorandi:

Compito del collegio dei docenti

^[c9] - DISB: si propone come ulteriore parametro di valutazione, siano valutati i prodotti dei dottorandi.

-Compito del Collegio dei Docenti

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 19/34

- [c10] - DiSBef: si suggerisce di chiarire come individuare il dipartimento, la gestione contabile a quale struttura amministrativa compete?, definire rapporto Direttore/Coordinatore, si stabilisce in fase di istituzione dei corsi.
- [c11] - DESP: si suggerisce di chiarire i criteri di afferenza dei dottorati ai singoli dipartimenti ad es. in caso di corsi interdipartimentali? Si stabilisce in fase di istituzione dei corsi
- [c12] - DISCUM: si suggerisce un impegno da parte dell'Ateneo per FFO di Dottorato. Si stabilisce in fase di istituzione dei corsi
- [c13] - DESP: verificare se i posti in soprannumero sono ancora previsti. Saranno considerati in fase di istituzione dei corsi.
- [c14] - UAF: da ricondurre all'art.3 del regolamento. I contratti di apprendistato sono equivalenti alle borse di dottorato (art.11 del DM)
- [c15] - DISBEF: discriminatorio nei confronti dei non borsisti -previsto dal DM
- [c16] - DISB: discriminatorio nei confronti dei non borsisti, si chiede di precisare su quali fondi la spesa sarà addebitata -da definire in fase di istituzione dei corsi
- [c17] - DISB: I fondi erogati ai dipartimenti per lo svolgimento del corso non sono sufficienti per sostenere le spese necessarie per ospitare esperti stranieri

Il Senato Accademico

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;
- vista la legge del 3 luglio 1998 n.210 in base alla quale le Università disciplinano con proprio regolamento l'istituzione di dottorati di ricerca e le relative modalità di accesso e di conseguimento del titolo finale;
- vista la Legge del 30 dicembre 2010 n.210;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 1 febbraio 2013 con la quale si esprime parere favorevole per l'approvazione da parte del Senato Accademico del Regolamento dei Corsi di dottorato di Ricerca;
- visto il Decreto Ministeriale n.94 dell'8 febbraio 2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- vista la nota del Magnifico Rettore n. prot. 5187 del 25 febbraio 2013 con la quale chiede ai Consigli di Dipartimento di esprimere un parere sul Regolamento in materia di Dottorato di ricerca e sul Regolamento delle Scuole di Dottorato;
- viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti n.10 e n.11 del 6 marzo 2013 inerenti al Parere sul Regolamento in materia di Dottorato di ricerca ed al Parere sul Regolamento delle Scuole di Dottorato;
- vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente n.prot.6177 del 6 marzo 2013 inerente al Parere sul Regolamento in materia di Dottorato di ricerca ed al Parere sul Regolamento delle Scuole di Dottorato;
- vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n.prot. 6370 del 7 marzo 2013 inerente al Parere sul Regolamento in materia di Dottorato di ricerca ed al Parere sul Regolamento delle Scuole di Dottorato;
- viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Economia, Società, Politica n.1/6 e n.2/6 del 7 marzo 2013 inerenti al Parere sul Regolamento in materia di Dottorato di ricerca ed al Parere sul Regolamento delle Scuole di Dottorato;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche n.4 del 5 marzo 2013 inerente al Parere sul Regolamento in materia di Dottorato di ricerca ed al Parere sul Regolamento delle Scuole di Dottorato;
- viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari n.27 e n.28 del 4 marzo

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 20/34

- 2013 inerenti al Parere sul Regolamento in materia di Dottorato di ricerca ed al Parere sul Regolamento delle Scuole di Dottorato;
- vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture prot. n.6542 dell'11 marzo 2103 inerenti al Parere sul Regolamento in materia di Dottorato di ricerca ed al Parere sul Regolamento delle Scuole di Dottorato;
 - vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Uomo n.47 del 13 marzo 2013 inerente al Parere sul Regolamento in materia di Dottorato di ricerca ed al Parere sul Regolamento delle Scuole di Dottorato;
 - sentito il Delegato del Rettore per l'Alta Formazione;
 - considerato che nel corso della discussione, oltre al recepimento delle nuove regole dettate dal D.M. 94/2013, è stata ravvisata la necessità di apportare le seguenti modifiche al testo:
nell'art.4-comma 2, le parole "dalle Scuole di dottorato" sono sostituite dalle parole "dai Dipartimenti";
nell'art. 7- il comma 12 è così riformulato: "Il Direttore del Dipartimento, nell'ambito della disponibilità finanziaria, tenuto conto dell'indicazione del Coordinatore, provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso di dottorato sui fondi a ciò destinati, previsti da un'apposita voce di bilancio della struttura di riferimento avvalendosi a questo fine della collaborazione degli addetti all'amministrazione della stessa."
Ritenendo necessario effettuare una verifica in merito alla eventuale incompatibilità della frequenza in soprannumero senza borsa di studio ai corsi dottorato di ricerca con lo spirito del D.M. n. 94 dell'8 febbraio 2013 e nelle more della stessa, nell'art. 8- comma 3, dopo la parola "ammessi" inserire la parola "anche";
nell'art. 8- comma 3- lett. b), sostituire il termine "soggiornanti" con "residenti";
nell'art. 14, abrogare i commi 2 e 3;
 - sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare il Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nel testo che segue:

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO**

Titolo I – Principi generali dei Corsi di dottorato di ricerca

Art.1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (d'ora in avanti Università). E' adottato in conformità alle seguenti norme:

- 1) art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art.1, comma 1 lettera c), del Decreto legge 9 maggio 2003 n.105, convertito nella legge 11 luglio 2003 n.170 per i corsi in fase di svolgimento;
- 2) articolo 2, comma 2, lettere f) e h), articolo 5, comma 5, articolo 18, comma 5, articolo 19, comma 2, articolo 22, commi 2, 3 e 5, articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del regolamento attuativo Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 94;

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 21/34

- 3) Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6."

2. Sulla base dell'art. 17 del Decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 262, dei pronunciamenti del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU) e dei Ministri dell'Istruzione europei, l'Università istituisce le Scuole di dottorato di ricerca con attribuzione alle stesse di compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 2 - Obiettivo dei Corsi

1. I Corsi sono finalizzati alla formazione del Dottore di ricerca. Le attività di formazione alla ricerca che comprendono anche forme di didattica strutturata ed eventuali periodi di studio all'estero e stages presso soggetti pubblici e privati sono finalizzate all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione e ricoprire ruoli di alta responsabilità in strutture pubbliche e private, sia nazionali che internazionali attraverso un percorso di ricerca programmato nell'Università e realizzato nell'Università o in strutture con essa convenzionate, comunque sotto la responsabilità dell'Università contribuendo alla realizzazione dello spazio Europeo dell'alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Art. 3 - Attivazione corsi con istituzioni e imprese

1. I Corsi sono istituiti dall'Università ai sensi dell'art. 5 anche mediante consorzi con atenei italiani o stranieri e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. (Dottorato in convenzione con istituzioni estere). Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. (Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione) Le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. Le convenzioni finalizzate ad attivare corsi di dottorato stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 22/34

4. Per i dottorati attivati in convenzione con imprese si possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Titolo II - Attivazione e disciplina dei Corsi

Art. 4 – Istituzione

1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.

2. Le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi sono presentate, entro il termine stabilito ogni anno dal Senato Accademico, dai Dipartimenti utilizzando lo schema redatto dagli uffici competenti. I Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università sono istituiti con Decreto del Rettore.

Art. 5 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

- a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati da istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
- b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
- d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi del comma precedente e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione

Delibera n. 43/2013 del Senato Accademico del 19/03/2013

pag. 23/34

della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

2. Nell'ambito delle convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato.

3. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 3,

4. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

5. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi tra università di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione anche di Paesi diversi, salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziate è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

6. L'accREDITamento dei corsi è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti. L'attività di verifica è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo dal Nucleo di Valutazione.

7. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accREDITamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca, va sospesa con effetto immediato l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.

Art.6 Valutazione requisiti d'idoneità

1. Ogni anno il Nucleo di Valutazione redige, tramite apposite rilevazioni, una relazione circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati, valuta la permanenza dei requisiti di idoneità dei corsi e la rispondenza degli stessi agli obiettivi formativi. La relazione tiene altresì conto delle valutazioni espresse dai dottorandi.

La valutazione dei dottorati è effettuata dal Collegio dei docenti.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Corso:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 24/34

appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Ai fini della partecipazione al Collegio dei Docenti ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

3. La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti dovrà essere indirizzata al Coordinatore del Dottorato di ricerca, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio di altri dottorati sul territorio nazionale. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ad altro Ateneo la domanda deve essere corredata anche dalla nulla osta del proprio Ateneo. Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione e verificata la produzione di ricerca di livello internazionale, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, verificata la pertinenza dell'attività di ricerca con le tematiche del Dottorato di ricerca, decide sull'ammissione del richiedente al Collegio di dottorato.

4. Nel caso di Corsi istituiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, la composizione del Collegio dei docenti può essere integrata con rappresentanti dei soggetti pubblici e privati nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori dell'Università.

5. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del Corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.

6. Il Collegio dei docenti svolge le seguenti attività:

- a) propone le attività didattiche e scientifiche del corso;
- b) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
- c) attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica e tutoriale certificata svolta per il Corso, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge n. 240 30 dicembre 2010.
- d) nel corso del primo anno designa per ciascun dottorando un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, con il compito di seguire ed orientare nell'attività di ricerca il dottorando; il tutor informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa.
- e) entro il **15 settembre** di ciascun anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dell'esclusione dal proseguimento del corso;
- f) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
- g) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa secondo le modalità riportate all'art. 13 del presente regolamento;
- h) delibera la nomina del Coordinatore;
- i) in caso di dimissioni o impossibilità del Coordinatore del corso delibera la nomina del nuovo.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 25/34

7. L'elezione del Coordinatore è indetta dal decano del Collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei docenti del Dottorato. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari e associati del Collegio dei docenti.

8. La nomina avviene su designazione della maggioranza assoluta dei presenti tra i componenti del Collegio entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico. In caso di parità di voti è designato il componente con maggiore anzianità di ruolo, a parità di anzianità di ruolo il componente con maggiore anzianità anagrafica.

9. Le modifiche concernenti i componenti del Collegio dei docenti e il Coordinatore sono deliberate dal Collegio stesso e trovano applicazione immediata per tutti i cicli attivati.

10. Il Coordinatore del corso di dottorato che deve essere un professore di prima o di seconda fascia a tempo pieno, è designato dal Collegio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica per un triennio e può essere confermato una sola volta.

11. Il coordinatore del corso di dottorato convoca e presiede il Collegio dei docenti ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti.

12. Il Direttore del Dipartimento, nell'ambito della disponibilità finanziaria, tenuto conto dell'indicazione del Coordinatore, provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso di dottorato sui fondi a ciò destinati, previsti da un'apposita voce di bilancio della struttura di riferimento avvalendosi a questo fine della collaborazione degli addetti all'amministrazione della stessa.

Titolo III - Accesso e ammissione ai Corsi

Art. 8 - Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai Corsi istituiti dall'Università, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e da coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.

2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di concorso del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. Per ciascun Corso possono essere ammessi, anche in soprannumero, alla frequenza senza borsa risultati idonei nel concorso di ammissione al dottorato gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) titolari di assegno di ricerca, non più di due, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento cui fa riferimento l'assegno di collaborazione e a condizione che l'attività di collaborazione alla ricerca sia coerente con il programma del Corso di dottorato;
- b) candidati non comunitari non residenti in Italia;
- c) laureati in università estere titolari di borse di studio di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 26/34

c) dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Università di Urbino abbia stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato;

d) titolari di contratti di apprendistato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.167/2011

4. Il Collegio dei docenti determina il numero dei posti in soprannumero, comunque in misura non superiore a quello dei posti attivati.

Art. 9 - Procedura di selezione – Commissione giudicatrice

1. L'Università disciplina le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento nonché la pubblicità degli atti. Le procedure concorsuali per l'ammissione dovranno essere espletate entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Il bando per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, e la diffusione ai sensi del DM 94/2013 e dalla normativa specifica in materia. Il bando comunque indica:

a) il curriculum o i curricula del dottorato di ricerca;

b) il numero complessivo dei posti disponibili;

c) il numero e l'ammontare delle borse di studio disponibili e da conferire ai sensi dell'Art.11;

d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi del medesimo Art. 11;

e) le date e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;

f) eventuali posti in soprannumero;

g) tipologia dei titoli valutabili.

3. La valutazione comparativa per l'ammissione comprende la valutazione dei titoli e due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. La verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato è effettuata nella prova orale ed eventualmente anche nella prova scritta.

4. L'indicazione delle date delle prove nel bando di selezione ha valore di convocazione.

5. All'esame sono riservati complessivamente 80 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva dell'esame almeno 50/80. Alla prova scritta ed alla prova orale sono riservati fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20. Il punteggio dell'esame sarà integrato dalla valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20 punti.

6. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova scritta. Il punteggio finale è dato dalla somma, in ottantesimi, dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale, e dalla valutazione dei titoli.

7. Per la copertura di posti in soprannumero a cittadini non comunitari, non soggiornanti in Italia alla data di scadenza del bando, possono essere previste modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli e di un colloquio. Per i candidati valutati positivamente il colloquio sarà sostenuto a distanza utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via web (es: Skype, Adobe Connect).

8. Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Le borse di studio sono assegnate

Delibera n. 43/2013 del Senato Accademico del 19/03/2013

pag. 27/34

secondo la graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice. La graduatoria di merito, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo ufficiale d'Ateneo e sul sito web.

9. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso deve esprimere la propria accettazione entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione.

10. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il suddetto termine, comporta la decadenza dell'ammissione al corso. I posti rimasti vacanti vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro due mesi dall'inizio del corso.

Art. 10 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso. Il Collegio dei docenti provvede ad individuare anche due membri supplenti. Possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria in caso di corsi attivati in convenzione con imprese. La presidenza della commissione è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

2. Il Rettore attiva le procedure per la nomina delle commissioni appena emanato il bando di dottorato invitando i collegi dei docenti, tramite i loro coordinatori, a procedere alla designazione dei professori e ricercatori universitari di ruolo entro 15 giorni.

3. Non possono far parte della commissione per gli esami di ammissione a un corso di dottorato di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo precedente.

4. La commissione costituita ai sensi dei punti precedenti opera assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati. Essa avvia i propri lavori entro 30 giorni dalla data della notizia del decreto di nomina e li conclude nei 40 giorni successivi. I verbali relativi agli atti della procedura di selezione sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso l'Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene dell'Università entro il termine sopra indicato. Agli atti della selezione è assicurata idonea pubblicità ai sensi della Legge n. 241/1990.

5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

6. Nel caso di Corsi che prevedano curricula articolati con graduatorie di accesso distinte, possono essere previste più Commissioni.

Titolo IV - Svolgimento del Corso

Art. 11 - Organizzazione delle attività

1. L'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.

2. I Corsi hanno una durata non inferiore a 3 anni.

3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei docenti.

Delibera n. 43/2013 del Senato Accademico del 19/03/2013

pag. 28/34

4. Il Collegio dei docenti, per ogni ciclo di dottorato, definisce il Piano didattico che viene allegato alla proposta di attivazione o rinnovo dei Corsi di cui all'art. 4, comma 2. Il Piano didattico è redatto in accordo con le direttive fornite dal Comitato di coordinamento delle scuole di dottorato. Prevede le attività formative che si svolgeranno nel corso dei tre anni e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dai dottorandi. Tali attività, che possono essere organizzate anche in comune fra più Dottorati, devono comprendere formazione disciplinare e interdisciplinare, perfezionamento linguistico nella lingua inglese e in altre lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei docenti, perfezionamento informatico, formazione nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, nella valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Il Piano didattico deve comprendere la redazione, sotto la guida e la responsabilità del tutor, del progetto di ricerca individuale. Il Piano didattico potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali e dovrà prevedere un periodo dedicato alla redazione della tesi di dottorato.

Titolo V - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 12 - Contributi e borse di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

- a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e del 9 aprile 2001;
- b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) i dottorandi, titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli assegnatari di borsa corrisposta dall'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
- d) le borse di studio erogate dall'Università sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
- e) il numero di borse di studio conferite dall'Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;
- f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabi-

Delibera n. 43/2013 del Senato Accademico del 19/03/2013

pag. 29/34

lite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica;

- h) il pagamento delle borse di studio viene effettuato in rate mensili posticipate;
- i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.
- l) A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
2. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata, con l'obbligo di restituzione della quota già percepita nell'anno di riferimento, qualora venga superato in tale anno il limite di reddito indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria di cui al precedente art.9, al primo dei dottorandi non borsisti. In tal caso non dovranno essere corrisposte dal borsista subentrante le rate del contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, dovute successivamente al suo subentro.
3. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo dei dottorandi non borsisti.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un Dipartimento non utilizzi tutte le borse assegnate, queste ritornano in economia dall'Amministrazione che le riutilizzerà per le medesime finalità.
5. Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali, purché non superino il tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
6. Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa, senza decadere dall'iscrizione al Corso. Detta rinuncia non comporta la restituzione dei ratei già percepiti, salvo che non sia motivata dal superamento del tetto di reddito.
7. La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento delle tasse di iscrizione dell'intero anno accademico.

Art. 13 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il dottorando è tenuto a seguire le attività previste per il suo curriculum formativo, e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 30/34

2. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando, salvo il caso previsto dall'articolo 15.
3. Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti. Il Collegio dei docenti può decidere che la relazione debba essere integrata con una presentazione orale e, eventualmente, con un colloquio.
4. Sulla base di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo ovvero all'esame finale, nel caso di dottorandi iscritti all'ultimo anno di Corso; la valutazione dopo il primo anno di corso riguarderà anche il progetto di ricerca redatto dal dottorando.
5. Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, ove concessa.
6. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università.
7. I dottorandi possono svolgere previo nullaosta del Collegio dei docenti una limitata attività di supporto alla didattica anche retribuita, fino ad un massimo di 40 ore all'anno, che non deve in ogni caso compromettere la loro attività di formazione alla ricerca e che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
8. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.
9. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri. Per periodi fino a sei mesi è richiesta l'autorizzazione preventiva del Coordinatore del Corso; per periodi superiori è necessaria la delibera preventiva da parte del Collegio dei docenti.
10. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Art. 14 - Incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, corsi di master o altri Corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi. Gli iscritti ai Corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera. Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea gli iscritti alle Scuole di Specializzazione

Art. 15 - Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato è obbligatoria nei limiti di cui all'articolo 11.
2. Assenze superiori ai 30 giorni comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al Corso.

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 31/34

3. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato può essere sospesa su richiesta del dottorando:

- a) in caso di congedo parentale,
- b) di grave e documentata malattia
- c) di particolari situazioni familiari.
- d) in caso di iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

In questi casi si mantengono i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.

4. La sospensione è accordata per un massimo di un anno, anche non consecutivo, nei casi b) e c). In caso di congedo parentale la sospensione di un anno è da intendersi per ogni evento. In caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione durante il periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.

5. E' prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate e prolungate;
- c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 14;
- d) mancato superamento dell'esame finale per due volte consecutive.

6. Il Collegio dei docenti può, con delibera motivata, deliberare la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.

7. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore ed al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Titolo VI - Conseguimento del titolo

Art. 16 - Redazione della Tesi – Esame finale

1. Il titolo di Dottore di ricerca ("*Dott.Ric.*" o "*Ph.D.*") è un titolo accademico e si consegue alla conclusione del Corso di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato).

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

3. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non supe-

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 32/34

riore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

4. Entro il 30 settembre i candidati che ne hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti, presentano, presso il competente ufficio dell'Amministrazione domanda di ammissione all'esame finale.

Entro il 15 ottobre il Collegio dei Docenti valuta le attività di ricerca svolte dai dottorandi nell'ultimo anno, e ammette o non ammette all'esame finale i candidati.

Entro il 30 ottobre i dottorandi ammessi all'esame finale debbono depositare presso l'amministrazione una copia cartacea e due copie su supporto ottico (DVD o CD-Rom) della tesi di dottorato.

5. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei termini previsti, il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti può, per una sola volta, prorogare di un anno il termine per la domanda di ammissione alla discussione finale. Al fine di ottenere la proroga il candidato deve presentare entro il **30 settembre** apposita domanda motivata al Collegio dei docenti il quale può accogliere o respingere la richiesta.

6. Salvo che l'interessato non abbia usufruito di un periodo di sospensione dalla frequenza e della erogazione della borsa di studio in godimento, con conseguente successivo recupero della parte residua della borsa, la proroga di cui sopra è incompatibile con l'erogazione della borsa di studio di dottorato.

7. In caso di proroga, fino al momento del superamento dell'esame finale gli interessati prolungano, previo adempimento degli obblighi richiesti in materia di contributi, come previsti per tali circostanze dal Consiglio di Amministrazione, il loro status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il prolungamento della loro attività di ricerca.

8. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda volta ovvero in caso di mancata presentazione della tesi al termine della proroga di un anno, il Rettore, con proprio decreto dichiara decaduto il dottorando.

9. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Art. 17 - Commissione giudicatrice

1. L'esame finale si svolge sulla base di un colloquio avente per tema la tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione appositamente nominata, la discussione è pubblica, al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata con distinzione o respinta. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.

2. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

3. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate ai candidati tramite le vie brevi. I candidati, non appena abbiano notizia dall'Amministrazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun componente una copia della tesi.

Delibera n. 43/2013 del Senato Accademico del 19/03/2013

pag. 33/34

4. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso.
5. Due dei membri individuati non devono essere componenti del collegio stesso e devono appartenere ad Università anche straniere, non partecipanti al dottorato; almeno due membri della commissione devono essere professori di ruolo. Il Collegio dei docenti individua due membri supplenti.
6. Possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere.
7. Non possono far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione giudicatrice del medesimo corso di dottorato per l'anno precedente.
8. Una volta costituita entro i termini indicati la commissione giudicatrice è tenuta a concludere improrogabilmente la propria valutazione entro i successivi due mesi.
9. Decorso detto termine senza che la commissione abbia concluso i propri lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
10. La presidenza della commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.
11. Nel caso di Dottorato comprendente curricula fortemente differenziati, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, composte di docenti ed eventualmente di esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.
12. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
13. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. Le proposte di rilascio del titolo di Dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.
14. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Titolo VII – Internazionalizzazione – Co-tutela tesi

Art. 18 – Internazionalizzazione co-tutela tesi

1. Le proposte di istituzione di dottorati internazionali devono essere avanzate dalle Scuole di Dottorato, secondo le modalità e le procedure indicate al precedente art. 4 corredate da schema di convenzione da sottoscrivere con i partner e sono approvati dal Senato Accademico, nonché dal Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aspetti finanziari.
2. I programmi di co-tutela di tesi sono istituiti sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni partecipanti. Le proposte presentate dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca debbono essere approvate dal Senato Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione.
3. Un programma di co-tutela di tesi presuppone che un iscritto ad un corso di dottorato elabori la propria tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Urbino e di un docente

Delibera n. **43/2013** del Senato Accademico del **19/03/2013**

pag. 34/34

dell'Università partner, conseguendo , per la stessa tesi, da ognuna delle due istituzioni universitarie, il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, ovvero un titolo doppio.

4. Il dottorando inserito in un programma di co-tutela deve iscriversi anche presso l'Università in accoglienza, senza contribuzioni aggiuntive, e deve aver garantita dalla propria Università la copertura assicurativa contro gli infortuni.

5. Egli è tenuto a svolgere la propria attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie, per periodi di norma equivalenti. L'Università di accoglienza è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendogli gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.

6. Entrambi i relatori di tesi seguono le attività di ricerca del dottorando. Il giudizio positivo dei due relatori è condizione necessaria per l'ammissione del dottorando all'esame finale, che consiste nella discussione della tesi medesima davanti a una Commissione giudicatrice composta pariteticamente da docenti dei due paesi.

7. La proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il dottorato sono, di norma, assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascuna Università impegnata nella co-tutela, fatte salve specifiche disposizioni concordate dalle due istituzioni universitarie.

8. La co-tutela di tesi è di regola attuata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso. Eccezionalmente, qualora sussistano particolari motivazioni, la co-tutela può essere autorizzata a favore di dottorandi iscritti al secondo anno di corso. In questo caso, il Collegio dei docenti può concedere al dottorando la proroga di un anno per la discussione della tesi, qualora questo sia tenuto a prendere iscrizione al primo anno presso l'Università ospitante.

9. Il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dal dottorando in co-tutela di tesi, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.

10. Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di cotutela di tesi, il titolo viene rilasciato con menzione dell'Ateneo convenzionato.

TITOLO VIII - Norme finali

Art. 19 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.

2. Fatta salva l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato per i Corsi attivati precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.